



**Protocollo d'intesa
tra**

**Ragazzi On The Road APS
e
Lions International – Multidistretto 108 ITALY**

Per la promozione e la diffusione del progetto "ON THE ROAD"

L'Associazione denominata **"Ragazzi On The Road APS"** (di seguito indicata come **"Associazione"**) con sede in Bergamo, via Giulio Crescenzi 65/B, 24123, P.IVA 03851930168, C.F. 95199290164, rappresentata dal Presidente Egidio Provenzi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto di Ragazzi On The Road APS che rappresenta,

E

il **Multidistretto 108 Italy**, struttura del Lions International Association (di seguito indicata come **"Lions"**), con sede in Roma, Piazza Buenos Aires, C.F. 96218900585, costituita per promuovere gli scopi del Lions International all'interno del territorio italiano, rappresentata, ai fini del presente Protocollo, dal Presidente del Consiglio dei Governatori, Avv. Rossella Vitali;

PREMESSO CHE

- **L'Associazione** promuove e realizza il progetto socio-educativo denominato "On the Road", volto alla diffusione tra i giovani over 16 della cultura della legalità, della sicurezza stradale, della cittadinanza attiva e del rispetto delle Istituzioni, attraverso esperienze formative dirette svolte in collaborazione con enti pubblici e realtà del soccorso e della sicurezza. Il progetto si caratterizza per un approccio educativo esperienziale che consente ai giovani partecipanti di affiancare sul campo, in qualità di osservatori, Polizie Locali, Istituzioni, Forze dell'Ordine ed operatori del Numero d'emergenza Unico Europeo NUE 112, favorendo una maggiore consapevolezza civica e sociale.
- Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha più volte avvalorato le iniziative che pongono i giovani al centro delle politiche istituzionali per contrastare le premature morti sulle strade.
- Il format educativo "On the Road" è riconosciuto e sperimentato a livello nazionale dal Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito di un Protocollo nazionale sottoscritto presso il Viminale nell'ottobre 2025, ed è stato inoltre richiamato nella Dichiarazione congiunta sulla sicurezza stradale adottata nel contesto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, quale iniziativa di rilievo in materia di prevenzione e sicurezza stradale.

- Fra gli scopi del **Lions** vi è anche quello di orientare l'attività di ogni Club al concetto di servizio alla Comunità, nonché di offrire la propria gratuita disponibilità per contribuire ad aiutare gli altri, al di sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, di religione e di ideologia.

I **Lions** Club hanno una distribuzione territoriale nazionale capillarmente diffusa annoverando quasi 40.000 Soci in circa 1.300 Club distribuiti in 17 Distretti mentre, nel mondo, i soci lion sono circa 1.400.000 presenti in oltre 200 paesi.

- **Lions** nell'ambito delle proprie finalità statutarie e della propria missione di servizio alle comunità, promuove e sostiene iniziative di elevato valore sociale, culturale e educativo, con particolare attenzione ai progetti rivolti ai giovani e alla promozione della cultura della responsabilità e della cittadinanza attiva.

- **Lions** riconosce nel progetto "On the Road" un'iniziativa coerente con i valori fondanti del lionismo e con le finalità del service lionistico, ritenendola meritevole di diffusione e valorizzazione all'interno della rete dei Lions club e dei Leo Club italiani, quale progetto per la promozione della sicurezza, della legalità e della formazione civica dei giovani.

- Le Parti riconoscono il valore educativo, sociale e istituzionale del progetto "On the Road" e condividono l'opportunità di sviluppare una collaborazione finalizzata alla sua diffusione e promozione sul territorio nazionale. Il progetto "On the Road" ha già visto, nel corso degli anni, il coinvolgimento diretto di diversi Lions e Leo Club italiani, i quali hanno contribuito al sostegno organizzativo e al finanziamento delle attività realizzate.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Protocollo d'Intesa si applica su tutto il territorio nazionale italiano. Il presente Protocollo d'Intesa è configurato quale accordo di collaborazione volto a definire i principi generali della cooperazione tra le Parti per la promozione e la valorizzazione dell'iniziativa nell'ambito della rete dei Distretti e dei Lions e Leo Club italiani. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi, protocolli d'intesa e/o convenzioni già intervenuti, e in vigore, fra singoli Distretti del Lions e Ragazzi On The Road APS che abbiano le medesime finalità previste dal presente Protocollo.

Art. 3 (Finalità della collaborazione)

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a:

- a. promuovere la sicurezza stradale e la legalità tra i giovani, anche con l'utilizzo di approcci, strumenti e modelli innovativi;
- b. favorire un dialogo costruttivo tra giovani e Istituzioni;
- c. favorire la conoscenza e la diffusione dell'iniziativa all'interno dei Lions e dei Leo Club italiani, affinché possa essere adottata e sostenuta quale service di rilevanza sociale e educativa.

Art. 4 (Impegno del Lions e di Ragazzi On The Road APS)

Il Lions, sulla base di appositi accordi e convenzioni locali, si impegna a:

- a. promuovere la conoscenza del progetto "On the Road" all'interno della propria rete associativa;
- b. favorire la diffusione dell'iniziativa presso i Distretti Lions, i Lions e i Leo Club italiani, condividendone le finalità e incoraggiando la partecipazione dei giovani iscritti;
- c. valorizzare il progetto come service lionistico di rilevanza educativa e sociale;
- d. incoraggiare eventuali collaborazioni tra Lions Club, Leo Club, Istituzioni e l'Associazione, favorendo il coinvolgimento attivo dei soci e degli iscritti ai Leo Club nelle iniziative territoriali connesse al progetto.

L'Associazione si impegna a:

- a. mettere a disposizione il proprio know-how educativo e organizzativo;
- b. garantire il coordinamento del progetto, gestendo l'organizzazione tecnica, logistica e amministrativa del progetto;
- c. supportare i territori e le realtà lionistiche interessate all'attivazione dell'esperienza;
- d. promuovere e valorizzare la collaborazione con il Lions nell'ambito delle attività di comunicazione e diffusione del progetto.

L'attuazione operativa del progetto nei diversi territori potrà avvenire attraverso il coinvolgimento dei Distretti Lions e dei Lions Club territorialmente competenti, in collaborazione con L'Associazione e con le Istituzioni locali interessate.

Eventuali iniziative realizzate a livello territoriale potranno essere disciplinate mediante successivi accordi o convenzioni, anche con riferimento agli aspetti organizzativi, logistici ed economici connessi alla realizzazione delle singole esperienze.

Art. 5 (Promozione dell'immagine - comunicazione)

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal Presente Protocollo d'Intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art.2 del presente atto, previo espresso consenso delle stesse.

Le Parti convengono di valorizzare congiuntamente, attraverso i rispettivi canali istituzionali e associativi, le iniziative realizzate nell'ambito del progetto, nel rispetto delle normative vigenti e delle reciproche identità istituzionali.

Art 6 (Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, dandone preavviso scritto di 30 giorni a mezzo posta certificata (PEC).

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazione o pretese di qualsivoglia natura.

Art.7 (Gratuità dell'accordo)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun impegno finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale restando le Parti libere di stipulare analoghi accordi con terzi.

Eventuali iniziative realizzate sul territorio potranno essere sostenute, su base volontaria, dai singoli Distretti Lions, Lions e/o Leo Club territorialmente competenti, mediante contributi, service o altre forme di supporto. Contributi necessari a concorrere alle spese vive del progetto sostenute dall'Associazione per le attività di organizzazione e formazione. In particolare:

- a. organizzazione delle attività esperienziali;
- b. coordinamento tecnico, logistico e operativo delle attività svolte sul campo;
- c. assicurazione partecipanti e staff;
- d. vestiario: gilet catarifrangenti e magliette, e serigrafia;
- e. trasferimenti e spese logistiche legate allo svolgimento delle attività;
- f. comunicazione e ufficio stampa

Le Parti convengono che eventuali danni cagionati a terzi o ai partecipanti nello svolgimento delle attività del progetto saranno coperti, nei limiti dei rispettivi massimali, dalle polizze assicurative stipulate dall'Associazione, comprensive di responsabilità civile verso terzi e infortuni.

La manleva sottoscritta dai partecipanti ha valore interno e regolatorio e non pregiudica in alcun modo il diritto al risarcimento da parte di terzi danneggiati né l'operatività delle coperture assicurative.

Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di manleva o esonero di responsabilità in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 1229 del Codice civile.

I partecipanti sono tenuti a sottoscrivere appositi moduli relativi a:

- a. informativa e consenso al trattamento dei dati personali;
- b. impegno alla riservatezza;
- c. manleva per responsabilità civile nei limiti di legge, con esclusione di dolo e colpa grave.

Art. 8 (Uso del marchio e del logo)

Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto o accordi locali ancora in essere.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 9 (Visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'Intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione con preventiva informazione e relativa approvazione della Parte.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (DPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 11 (referenti e comunicazioni)

Per le finalità di cui il presente Protocollo e per agevolare la pianificazione strategica degli interventi in materia, su istanza delle Parti firmatarie potrà essere costituito un comitato paritetico con funzioni propositive e di monitoraggio.

I componenti possono rimanere in carica per tutta la durata del presente Protocollo, salvo indicazioni differenti di pertinenza dei singoli Enti di appartenenza.

I componenti del comitato operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive a carico del rispettivo Ente di appartenenza, ove previsto.

Art.12 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto in tre copie originali, delle quali ognuna fa fede.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 13 (Legge applicabile e Foro competente)

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana. In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, Il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 22 maggio 2026

Per

Ragazzi On The Road APS

Il Presidente

Egidio Provenzi

Per

Lions International – MD 108 Italy

Il Presidente del Consiglio dei Governatori

Avv. Rossella Vitali